



# COMUNE DI CASELLE LANDI

## PROVINCIA DI LODI

COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 353 DEL 27-12-2025

#### SERVIZIO TECNICO

#### Ufficio UFFICIO TECNICO

<b>OGGETTO:</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI - ANNO 2026</b>
-----------------	--

#### Illustrazione attività

Richiamato l'art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001;

Premesso che l'art. 48 della Legge Regionale Lombardia n. 12 del 2005, dispone che:

- il costo di costruzione per i nuovi edifici venga determinato dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale il costo di costruzione venga adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- la decorrenza dell'applicazione dell'importo del Costo di Costruzione aggiornato sia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Premesso altresì che:

- l'art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/01, che ha sostituito l'art. 6 della Legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'art. 7 comma 2 della Legge 537 del 1993), ha demandato alle Regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei premessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 Maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L. 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 (pari ad € 249,09) al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire, in vigore dal 25/06/1994;
- l'articolo 16 comma 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'art. 48 comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica);

- successivamente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 Maggio 1994, sopra richiamata, Regione Lombardia non ha provveduto ad alcun aggiornamento riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire.

Richiamata la Determinazione N. 74 del 18.11.2021, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2022 in Euro 431,67 al metro quadrato e senza ulteriori modifiche per gli anni successivi.

Valutato, per quanto sopra premesso:

- di dover provvedere ad adeguare anche per l'anno 2026, in modo autonomo, il costo unitario di costruzione già fissato in Euro 249,09 (pari a Lire 482.300) dalla Giunta Regionale nel mese di Giugno 1994, tenuto conto che la stessa, sino ad oggi, non ha provveduto alla sua rideterminazione;
- di prendere come base di riferimento il mese di giugno del 1994, data della pubblicazione dell'ultima Delibera Regionale;
- in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per l'aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre).

Vista l'allegata relazione dell'Area Tecnica che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il costo di costruzione base, sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione, in euro 505,90 al metro quadrato;

### **Decisione**

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva **DETERMINA**:

- 1) per quanto espresso nella parte narrativa che qui si intende integralmente riportato, di aggiornare il contributo del costo di costruzione per l'anno 2026 in Euro al mq. 505,90;
- 2) di stabilire che tale importo dovrà essere corrisposto a partire dal 01 Gennaio 2026 sino al 31.12.2026.

Sul presente atto, procede alla firma in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caselle Landi, l'Ing. Giovanni Rossi.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul Procedimento Amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar competente, al quale è possibile presentare i rilievi in merito; Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. N. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi miei, dei miei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei miei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Giovanni Rossi

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La Determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al  
25-01-2026

Caselle Landi, 10-01-2026

Il Resp. della Pubblicazione  
F.to Stefanoni Manuela

---

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caselle Landi, 10-01-2026

IL Resp. della Pubblicazione  
( Stefanoni Manuela)